

R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

ANNUARIO

DELL'ANNO SCOLASTICO

1913-14



SESTRI PONENTE
TIPOGRAFIA N. L. BRUZZONE
1914.

RELAZIONE DEL RETTORE

Prof. Gr. Uff. EDOARDO MARAGLIANO

SENATORE DEL REGNO

per l'anno accademico 1913-914

DISCORSO INAUGURALE

LA TENDENZA DEMOCRATICA NELLA SCIENZA E NELLA PRATICA DEL DIRITTO CIVILE

LETTO PER LA SOLENNE INAUGURAZIONE DEGLI STUDI

DAL CHIARISSIMO Prof. Comm. **PIETRO COGLIOLO**

XXIV NOVEMBRE MCMXIII



La tendenza democratica nella scienza e nella pratica del diritto civile.

Signore e Signori,

A qualunque fenomeno economico e sociale si rivolga il pensiero, e sopra qualunque istituzione della vita si porti la considerazione, si vedrà che uno spirito democratico agita la nostra Società nel senso di estendere al maggior numero possibile delle persone e specialmente alla grande classe dei non abbienti le utilità e la protezione della vita.

L'arte, la letteratura, la partecipazione ai pubblici poteri, le assicurazioni di stato, i servizi pubblici dei trasporti e della illuminazione, la continua promulgazione di leggi così dette sociali e la invocazione di altre leggi anche più estese a favore di chi soffre, risentono ogni giorno più di questa tendenza democratica, per la quale contemporaneamente agiscono da una parte le idee ed i ragionamenti dei sociologi e dall'altra parte i sentimenti umani di chiunque abbia cuore e senta la necessità di provvedere alle grandi sofferenze umane.

Ora, questo spirito democratico è pure penetrato nel diritto civile oppure questo diritto è rimasto imperterritito così come ci fu tramandato dai secoli passati, senza vibrare e consentire con tutte le altre manifestazioni dei movimenti sociali? Ecco la domanda alla quale ognuno attende con interesse che si risponda, perchè il diritto civile è per sua natura un diritto che non riguarda una classe particolare di persone, ma contempla ogni persona dal momento in cui nasce a quello in cui muore, cioè dallo stato civile alla successione ereditaria, regolando la minore età, il matrimonio, la proprietà, i contratti, le eredità, regolando cioè tutto quello del quale ognuno di noi vive quasi ogni giorno, in queste grandi categorie accennate consistendo la parte maggiore della vita umana.

Se è vero il grande principio che tutti i fenomeni sociali esercitano gli uni su gli altri una reciproca influenza, così come i fisici tra di essi, e che dunque vi è un'armonia di reciproca vibrazione, dovrà immaginarsi facilmente che il fascio dei pensieri democratici e delle tendenze in favore delle classi maggiori per numero e minori per ricchezza, non può avere lasciato vergine ed intatto il secolare diritto

civile, ma deve essere, sia pure con lotta, penetrato anche nel suo interno, superando tre grandi ostacoli che il pensiero democratico ha trovato e trova ancora a modificare il diritto civile.

Il primo ostacolo è che noi abbiamo un codice il quale se non è tutto il diritto civile, ne segna per lo meno le principali linee architettoniche, e ne determina i confini, e questo codice civile che è forse il migliore del mondo, ed è forse anche migliore di quelli che vennero dopo, questo codice, pur essendo improntato ad una spiccata tutela della proprietà e ad una spiccata noncuranza del lavoro umano, e pur essendo orientato a concetti di forza individualistica, più che a tendenze di altruistica solidarietà, contiene tuttavia in misura larga i principii rivoluzionarii e liberali che avevano creato il codice napoleonico. Aboliti i fedecomessi, aboliti i maggioraschi, abolite le manomorte, aboliti i vincoli perpetui della proprietà, abolite in tutte le sue forme la schiavitù e l'asservanza, il nostro codice civile si ispira al rispetto di tutti i cittadini, ed alla protezione dei diritti con mantenimento delle forme, delle notifiche ed in genere di tutte quelle istituzioni giudiziarie che sono dirette ad evitare i soprusi dei forti contro i deboli. Il codice civile adunque dal 1865 ad oggi ha rappresentato, e per molto tempo ancora rappresenterà un codice di libertà giuridica, nel quale perciò le moderne tendenze sociali e democratiche potranno operare, ma non devastare.

La seconda ragione che forma ostacolo al rinnovamento democratico è la natura stessa del diritto il quale non previene i fenomeni, ma li regola: in altri termini il diritto come la morale e come ogni altro fenomeno non è altro che la norma di condotta per il raggiungimento di un determinato scopo economico, sì che il fenomeno economico è la base assoluta del fenomeno giuridico, come è, io penso, la base di qualunque altro fenomeno, sia politico, sia morale e persino religioso.

Ora le tendenze sociali moderne hanno creato alcuni fenomeni economici, ma la base economica della società nei suoi capisaldi, famiglia, proprietà e contratti, è rimasta inalterata ed è perciò che il diritto non ha ancora sentito il bisogno di modificarsi profondamente fino a che altri fenomeni economici siano venuti, ed io non so se verranno, a sostituire quelli della società presente.

Perchè il diritto, come diceva Aristotile, è adiaforo, cioè indifferente, cioè non ha una volontà, ma regola la volontà economica di una nazione. Una nazione in un dato tempo sente la necessità di permettere il divorzio? ed il diritto ne regola i casi e le forme. Sente la necessità di dichiarare il matrimonio indissolubile fino alla morte? ed il diritto sancisce codesta indissolubilità e ne trae le conseguenze giuridiche. Ha un popolo l'istituto della proprietà privata? ed il diritto dà le armi per proteggerla; ha un popolo, come l'antico popolo germanico ebbe, un periodo di proprietà in gran parte comune a rotazione di godimento? ed il diritto trova nell'istituto del condominio e della comunione le norme adatte per proteggere cotesta forma economica di godimento dei beni.

Il fenomeno giuridico adunque è l'ultimo a comparire, e compare solo quando il fenomeno economico è perfetto, ma quando compare è energico, e definitivo, è costrittivo e colle sue norme impedisce che alcuno devii da quelle che sono le esigenze del fenomeno nuovo.

E finalmente un'ultima ragione di difficoltà per le idee democratiche a penetrare nel diritto civile è la tendenza conservatrice dei giureconsulti, i quali non possono

dimenticare che quel diritto civile che oggi ci governa, è in sostanza, fatte le necessarie mutazioni, quel diritto civile che hanno creato i romani e che ha resistito per tanti secoli di medioevo contro le lotte e le invasioni di popoli di ogni razza; non possono dimenticare che questo diritto civile, non è come altri diritti un infante dalle ossa tenere, ma è un corpo perfezionato in tutte le sue parti più minute, e solidificato ed irrigidito da tanti secoli di tradizione: e pretendere che tutto in una volta si abbatta o radicalmente si muti cotesto organismo venutoci dai nostri così lontani padri, è pretendere cosa che supera le forze umane, perchè infatti dai romani in poi si mutarono le costituzioni politiche, si mutarono le manifestazioni artistiche, si mutò la lingua da latina in italiana ma rimase nelle sue basi immutato o di poco mutato quel diritto che forma ancora l'anima e la sostanza del nostro diritto civile.

Sono adunque conservatori i giuristi, ma ciò non toglie che la idea democratica, più forte di essi, abbia, come dirò ora, operato, ed abbia vinto questi tre pur formidabili ostacoli che le si opponevano dinnanzi.

E le vie per le quali le tendenze democratiche poterono e potranno penetrare nel diritto civile sono la interpretazione dei giuristi, le decisioni dei giudici, la invocazione di riforme.

Quest'ultima via, che è la più clamorosa, è in fondo la meno efficace, perchè a vere riforme nel diritto privato non si deve procedere se non quando proprio siano stati esperiti tutti i mezzi dei quali il giureconsulto suole servirsi per allargare il diritto civile ed adattarlo ai bisogni della vita. Dico adattarla, perchè è facile comprendere come tra la vita e il codice vi debba sempre per natura esistere una certa lotta nel senso che il codice rappresenta la vita nel determinato momento in cui esso è fatto, e rimane fermo, mentre invece la vita prosegue e si evolve, e quindi i fenomeni di un determinato momento non sono sempre gli identici, o per lo meno non hanno sempre l'identico colore ed atteggiamento che avevano quando furono in un'altra epoca fermati e regolati dalla legge civile.

È qui la mansione suprema della interpretazione delle leggi, ed è qui dove la funzione dei giuristi cessa di essere unicamente un lavoro di dotti, od una ricerca di cavilli, od una ginnastica di sottigliezze, ma diventa una funzione integratrice della vita umana.

Certo che quello che io dico ora non è pacifico tra le scuole del diritto, ed io so bene quanto sia controverso; ma io dico alto e sereno il mio pensiero, così come in tanti anni di cattedra ed in tanti scritti ho sempre proclamato: la interpretazione cioè non deve essere semplicemente un lavoro logico e loico sopra le parole della legge; non deve essere neppure solo un lavoro di attuazione dello scopo dell'istituto, ed una ricerca di quello che il legislatore aveva voluto dire; ma deve essere un lavoro di ricerca di quello che il legislatore direbbe oggi se fosse dinanzi a questo nuovo fenomeno, e direbbe in conformità alle altre norme che sono nel codice.

Qualche rara volta potrà avvenire che il codice in modo reciso parli e contrasti ad una nuova esigenza della vita ed allora si impone la riforma del codice; ma nella parte non solo maggiore ma immensa dei casi il codice per fortuna tace ed è allora che l'opera del giureconsulto e del magistrato si afferma non per prolungare in modo inutile il pensiero del legislatore di allora, ma per creare la norma giuridica in conformità alle altre norme già codificate.

Nè solamente la scienza, che talvolta ha ardimenti maggiori della possibilità, ha proclamato questi principii per i quali la interpretazione si eleva ad essere *fons juris*: ma la loro proclamazione è avvenuta nel fatto per opera delle decisioni dei giudici, e se uno raccogliesse tutte le sentenze che dal mille ottocento sessanta cinque ad oggi ed in quest'ultimo ventennio ancor più che prima, hanno risolto casi pratici con norme dettate non dalla parola della legge, ma dalla norma che scaturisce dal bisogno, formerebbe tante gloriose pagine che potrebbero davvero costituire il libro aureo della magistratura italiana.

Prendasi la elaborazione veramente meravigliosa che fu fatta dinanzi ai tribunali del contratto di lavoro e di impiego: il codice nostro è a questo proposito così silenzioso che non senza ragione gli fu fatta la critica da me accennata di essere il codice del proprietario, ma non il codice del lavoratore, perchè i suoi quattro o cinque articoli che ha sul contratto di locazione d'opera sono anche meno dei sedici articoli che ha sopra la soccida, cioè sopra la consegna del bestiame al contadino perchè lo mantenga e lo allevi.

Ebbene i numerosi casi che si presentarono nell'agone forense furono sempre risolti con una evidente e laudabile tendenza democratica. Tutta la teoria dell'ambiente di lavoro e la conseguente responsabilità del proprietario per i danni e le malattie che il lavoratore ha avuto in occasione del suo lavoro, e tutta questa teoria trasportata nel campo dell'impiegato pubblico e privato, è stata una affermazione solenne di una norma che è imposta ormai dalle esigenze della vita, ma che non trova neppure un addentellato in qualche norma del codice. E l'applicazione è stata spinta fino a creare la teoria dell'ambiente di lavoro nel contratto giornaliero, ed ognuno ricorda una celebre sentenza del Tribunale di Roma che riconobbe il diritto ai danni in un redattore che avea abbandonato l'ufficio perchè erasi mutato quell'ambiente di lavoro sotto il quale egli aveva fatto il proprio contratto.

Nessun articolo di codice dice entro quale tempo potrà essere licenziato l'impiegato di aziende private: ciò il codice prescrive per i fondi, per gli appartamenti, per le camere ammobigliate, ma non per gli impiegati: ebbene la giurisprudenza con la sua interpretazione ha creato un obbligo di disdetta che dia all'impiegato il tempo necessario a che egli possa trovare un altro impiego.

Ed io non entro in altri particolari, ma affermo che il progetto di legge sopra gli impiegati delle aziende private presentato al parlamento nell'aprile 1913 non è in sostanza che la traduzione in legge di norme che la giurisprudenza ha già riconosciuto ed applicato.

E questa giurisprudenza fu trascinata da due grandi forze: da una parte, dai bisogni impellenti dei lavoratori, per i quali l'arbitrio contrattuale del padrone deve avere un limite ragionevole; dall'altra, dagli insegnamenti e dalle interpretazioni dei giureconsulti.

E che dire degli innumerevoli casi che la magistratura ha dovuto risolvere di contese fra impiegati pubblici ed i comuni, e le provincie e lo stato? I giudici, malgrado le titubanze della dottrina che nel rapporto di pubblico impiego non sa ancora come e per quanto ravvisarvi un diritto civile, hanno condannato lo stato a rispettare tutte quelle parti del contratto di impiego che si attengono alla vita ed al patrimonio del lavoratore, così per la stabilità come per lo stipendio, per gli emolumenti, per i passaggi di carriera, per la pensione.

Nè si può parlare di contratto di lavoro senza pensare ai molti scioperi avvenuti in Italia ed alla loro regolamentazione giuridica. Ed anche qui il magistrato sarebbe stato cieco se avesse meccanicamente applicati gli articoli del codice di fronte ad operai che avendo lasciato il lavoro per scioperare hanno con ciò, almeno in apparenza, troncato il loro rapporto contrattuale; ma la giurisprudenza ha distinto lo sciopero di difesa dallo sciopero di conquista; lo sciopero illegittimo da quello provocato dalle ingiustizie del padrone, ed in questa ultima ipotesi ha sancito, silente il codice, che il contratto non fosse rotto e l'operaio avesse il diritto di ritornare al lavoro.

Tutta questa parte che può formare materia di un grande codice del lavoro da stare dignitosamente di fronte per ampiezza e per importanza al codice della proprietà, è dovuta, salvo qualche legge sociale, più di contorno che di sostanza, alla elaborazione dei giureconsulti e della magistratura, gli uni e l'altra miranti al soddisfacimento dei bisogni nuovi economici, e pervasi da quello spirito democratico che è la gloria dei tempi moderni.

Non adunque senza ragione io dicevo da principio che la idea democratica è penetrata per mezzo della interpretazione nel tempio sereno ed austero del tradizionale diritto civile. Ma penetrazione non vuol dire invasione, e noi giuristi resisteremo contro le esagerazioni di coloro che vorrebbero che fosse mutato tutto il diritto, mentre non è ancora mutato l'assetto economico della società.

Uno sguardo più diretto ad alcuni istituti giuridici servirà a precisare meglio il mio pensiero.

Prendiamo la famiglia e scartiamo subito quelle riforme che alcuni, come il Menger, in un suo noto lavoro, sopra il diritto civile ed il proprietario, hanno proposto formulando norme giuridiche che riproducono quelle che oggi sono semplicemente abbandonate alla morale ed alla igiene. Vorrebbe il Menger che ogni madre fosse dal codice obbligata ad allattare i suoi figli e fosse proibito fare la balia, se non in casi dal codice previsti, come la morte del proprio bambino od una estrema necessità finanziaria. Non in questo campo, ma in altri campi non è la prima volta che il diritto privato ha cercato di comandare come norma giuridica quello che può essere il consiglio della moralità o della igiene, e gli effetti furon sempre non buoni, perchè certi obblighi non possono fondarsi che sopra il costume ed i sentimenti interni, e dove questi mancano inutilmente parla il diritto. Per i figli naturali invece la invocazione di una riforma è necessaria e trova il consenso nella parte maggiore degli scienziati del diritto. Quando si pensi alla grande percentuale dei figli illegittimi buttati nella società come elemento di futuri delitti, si deve riconoscere che il gaudio dei loro genitori deve essere pagato coll'obbligo di mantenerli. Però qui la interpretazione giuridica non può più essere di ausilio alcuno: devesi dunque ricorrere ad una riforma. E riforma pure e non interpretazione vuolsi per ciò che riguarda lo scioglimento del matrimonio per divorzio in pochi determinati eccezionali casi, togliendosi lo scandalo attuale di cittadini che in Ungheria ed in Svizzera divorziano dalle loro mogli e ritornano festanti a riprendere la cittadinanza italiana, come se si fossero liberati da un incomodo fardello. Lo spirito democratico si ribella a cotesti sistemi che sono possibili solo per i molto ricchi, quasi che i dolori matrimoniali non esistessero anche per i poveri.

Anche senza leggi speciali è riuscita la interpretazione giuridica a proteggere, sia pure in limiti non molto estesi, la donna sedotta, per farle ottenere un risar-



cimento contro il seduttore: la giurisprudenza è riuscita a tale scopo con applicare la norma generica dell'articolo 1151 che obbliga al risarcimento chiunque arreca per colpa sua danno agli altri.

In questa parte, come in quella della autorizzazione maritale, al pensiero democratico si intreccia un'altra tendenza, quella cioè dell'uguagliamento nei diritti della donna all'uomo ed io non mi fermo sopra questo punto che porterebbe troppo in lungo il mio discorso, ma il semplice accenno indica il vasto territorio nel quale uno spirito di riforma democratica può largamente operare.

Nell'istituto della proprietà sorsero in questi ultimi tempi lotte vivaci fra i proprietari e le industrie: il codice del 1865 non ha preveduto questa enorme risurrezione industriale ed ha immaginato delle città tranquille, delle vie tranquille, delle case tranquille, ma posteriormente il fumo dei vaporini turbò gli abitanti della laguna veneta, i rumori delle industrie svegliarono i pacifici cittadini e sorse imponente ed in vari casi ripetuta la controversia dei diritti di vicinato.

La scienza se ne impadronisce, e nel momento in cui io vi parlo non è ancora d'accordo nel trovare una formola per risolvere la controversia; mentre la giurisprudenza con una serie di sentenze che ormai fanno quello che chiamiamo *jus receptum*, ha risolto la questione nel senso della tollerabilità dei rumori e del fumo e delle emanazioni fino ad un grado peritalmente accertabile, e nel conguaglio per mezzo di risarcimento di danni oltre tale limite, permettendo in questo modo che le industrie, che sono tanta parte della vita delle nazioni, possano vivere, e mitigando, per mezzo di quel comune denominatore che è il denaro, i dolori del pacifico abitatore di una casa privata.

Nell'istituto delle obbligazioni l'interpretazione legale ha dovuto rispondere con maggior frequenza tanto agli impulsi del sentimento democratico, quanto alle nuove esigenze dei commerci e della vita progredita. Ho già parlato del contratto di lavoro, ma gli sta bene a fianco la dottrina della responsabilità e le numerose applicazioni fatte dalla giurisprudenza: man mano che il senso della responsabilità è andato politicamente e socialmente crescendo, andò anche crescendo giuridicamente, ed i nostri giudici sono arrivati sino a toccare il così detto danno incolpevole, cioè a trovare ragione di responsabilità dove vi era danno anche se non fosse provato che vi fosse colpa altrui. Persino nel diritto marittimo, dove per l'articolo 491 l'armatore si esonera da ogni responsabilità per il fatto del capitano con abbandonare la nave, i giudici trovarono modo di dare una indennità alle vittime di un disastro marittimo quando la nave abbandonata fosse, come fu il caso dell'*Ortigia*, colata a fondo, e dissero che il 491 riguardava i danni alle cose non i danni alle persone. Una tale interpretazione potè forse sembrare contraria alle norme tradizionali e alla logica, e persino alle parole del codice, ma fu il trionfo di un alto sentimento democratico che parlò con voce insistente nell'animo del magistrato.

I giureconsulti ed i giudici non tutti pensano così come ora ho detto; essi si sono sempre divisi e si dividono in due categorie: in quelli che più fortemente aderiscono al passato ed in quelli che più vivamente sentono la voce dell'avvenire. Per quasi duecento anni a Roma furono celebri le scuole dei Sabiniani e dei Proculeiani: i primi si ispirarono alla tendenza del loro capo Capitone, « *qui in his quae tradita fuerant perseverabat* », mentre i secondi seguirono il loro capo Labeone « *qui plurima innovare instituit* ». Tra le molte questioni che si presentarono allora, ce

n'era una, ad esempio, che riguardava la lavorazione di una materia altrui: io ho fatto un anello prendendo l'oro da te; di chi è l'anello? I sabiniani dicevano: del proprietario dell'oro; i proculeiani dicevano: di chi lo ha lavorato. È esempio minimo, nè io mi soffermo a darne altri nei quali si vedrebbe spesso trionfare questo concetto, cioè il rigore del passato nei sabiniani e la protezione del lavoro nei proculeiani.

Ebbene, anche noi giuristi ci dividiamo in sabiniani e proculeiani, ma il numero di costoro è così imponente, che può con ragione sperarsi che la idea democratica non invada e non soffochi, ma animi il diritto civile: e coloro che mi ascoltano e che mandano i loro figli in questa università sappiano che essa non è composta di idee morte, ma in essa vibrano, nei limiti del possibile e del ragionevole, i palpiti della vita moderna, alla quale non è a credere che si porti conforto solo con azzardate riforme, ma anche con lo studio profondo dell'immenso corpo del diritto attuale.

NOTE.

Circa l'indifferenza etica del diritto veggansi in vario senso: RAVA, *Il dir. come norma tecnica*, Cagliari, 1911; COGLIOLO, nel *Dir. Comm.*, 1912, p. 291; BRUNETTI, *Norme e regole finali nel diritto*, 1913. Quest'ultimo libro è interessante per molte originali considerazioni. È bene osservare che quando io affermo che il diritto è una norma tecnica, è cioè un *arte* per regolare il contenuto economico, morale, sociale dei fenomeni umani, non escludo che il diritto stesso nel suo organismo e nella sua storia insegni che la natura etica delle norme di condotta è l'unica che serve alla *conservazione* ed al *progresso* della società. — L'adattamento continuo del diritto ai fenomeni economici trova la dimostrazione più spiccata nello studio dello stesso concetto di *obbligazione* che è tanto mutato in confronto con la concezione romanistica: veggasi CARBONI, *Concetto della obbligazione*, 1912.

La funzione attuale della giurisprudenza è sempre un argomento di dispute e di dubbi, e coloro che le restringono il compito la paragonano, per differenziarla, alla giurisprudenza romana che, con certi limiti (BONFANTE, *La giurispr. nello svolgim. del diritto* in *Temi Veneta*, XX, n. 9), era una « fons iuris ». A me pare che in luogo di discutere astrattamente su la funzione che *deve esercitare* la giurisprudenza è meglio ricercare quella che *esercitò* dal 1865 ad oggi cioè per circa cinquant'anni; i fatti durevoli e prolungati valgono di più che ogni ragionamento di logica. E la funzione grande, meravigliosa posta in essere dalla magistratura italiana in questo periodo di mezzo secolo fu di rispettare la legge quando parla *apertis verbis*, ma di ascoltare la voce dei bisogni e dell'equità anche quando manca la norma nel diritto preesistente: la norma fu *creata* se la legge non disponeva in modo da vietarlo. I *fasti aurei* della magistratura nostra stanno in questa sua funzione.

Sopra le scuole dei Proculiani e Sabiniani e sopra la interpretazione della legge 2 Dig. I, 2 vedasi il BAVIERA, *Le due scuole dei giureconsulti romani*.

Sopra i rapporti di vicinanza veggasi la mia monografia N. X nei miei *Scritti Vari*, vol. II, ed il BONFANTE nella *Riv. di dir. civ.* del 1911, fasc. 4.

Per la così detta scuola del diritto libero, che è l'esagerazione di una giusta reazione alla interpretazione troppo ristretta e formale dei « verba legis », veggasi il KANTOROWICZ (Gneus Flavius), *der Kampf um die Rechtswissenschaft*, 1906, e le assennate critiche del POLACCO, *Le cabale del mondo legale*, 1908.

Il divieto degli atti di emulazione sorge col « regime giustiniano delle acque private » e non è mai pervenuto, nè pur ora, ad essere una regola generale di diritto. Ma per quanto ristretto alle acque ed a pochi altri casi (L. 1 § 11 D. XXXIX, 3; L. 2 § 9 D. eodem; L. 2 § 5 D. eod.) è segno di una tendenza libera ed equa. La legge 2 § 5 ora citata finisce con le parole *haec aequitas suggerit etsi iure deficiamus*; le quali parole (sieno pure interpolate [PEROZZI nell'*Arch. Giur.*, LIII, fasc. 3]) contengono un grande principio.

La protezione giuridica del lavoro è oggi affidata per una parte alla giurisprudenza interpretante largamente il codice civile e per un'altra parte alle leggi speciali (infortunii, cassa previdenza e simili), e c'è chi augura (RAVA, *Dal cod. civile al cod. del lavoro*, Bologna, 1913) che si faccia un « codice del lavoro ». Io constato in ciò il crescere e rafforzarsi della tendenza democratica. Chi esamini l'opera del BARASSI, *Il contratto di lavoro*, vedrà quanto la scienza e la giurisprudenza hanno creato di norme circa il contratto di lavoro. Questo libro, pieno di ragionamenti sagaci, ispirato ad un alto senso di giustizia sociale, fa onore alla scuola italiana.

La universalità e permanente utilità del diritto romano è un fatto che fu studiato e proclamato da molti punti di vista. Prevalse per molto tempo come sua giustificazione l'idea che sia da considerarsi come la *ragione scritta*, cioè un diritto conforme ai principi più rigorosi e più puri della ragione umana: ma questa idea si connette ad un ordine di concetti filosofici, che non possono essere accettati da chi non riconosce un *ordo idearum* che preesista all'*ordo rerum*. Si è anche detto che il diritto romano per la sua ampia e sublime elaborazione divenne così fine, e così logico, e classico da essere per i giuristi un modello come i capolavori greci per l'arte. Nè io nego che questa perfezione logica sia stata raggiunta dai giuristi romani i quali considerarono l'armonia concettuale come un'*elegantia iuris* (L. 1 pr. D. I, 1; L. 9 § 1 D. IV, 2; L. 21 § 11 D. IV, 8; L. 23 dr. D. XII, 6; L. 40 pr. D. XV, 1; L. 61 D. XXVI, 7); ma il diritto è un fenomeno di *necessità sociale* che non avrebbe potuto mantenersi inalterato per sola forza della sua elegante coordinazione logica. D'altra parte il fenomeno della universalità del diritto romano è vero nelle sue linee generali ma non nei suoi particolari atteggiamenti, perchè il *diritto giustiniano* è molto diverso dal diritto classico [le *utili* interpolazioni giustiniane ne sono una prova (1)], ed il diritto romano come fu applicato nelle epoche posteriori fino ai codici moderni, cioè il così detto *diritto comune*, è anch'esso diverso dal diritto del digesto

e del codice di Giustiniano. L'universalità del diritto romano è dunque vera, se lo si considera nelle sue linee fondamentali di ogni istituto giuridico: ma di questo fenomeno la spiegazione principale è per me una sola, cioè la *permanenza di una serie di fenomeni economici* richiedenti l'identico trattamento. La famiglia, la proprietà privata, il testamento, i contratti sono istituti che nella loro essenza sono restati immutati, e perciò si adattò la regola romana come quella che espresse nel modo migliore la norma adattata a questo stato economico. E dunque *economica* la ragione della permanente universalità del diritto romano, nè ciò esclude che cause concomitanti sieno state la perfezione logica delle costruzioni romanistiche; la particolare tendenza dei giuristi romani a trovare la miglior soluzione di un conflitto di interessi; la traduzione scolastica; l'influenza dell'impero romano e la fortunata precisione della dicitura latina. Il CARUSI,

Sui rapporti fra dir. romano e dir. mussulmano, 1913, giustamente osserva che la parentela e le simiglianze fra il *diritto islamitico* ed il *diritto romano bizantino* sono dovute in parte a vera derivazione del primo dal secondo, ed in parte al trattarsi di norme circa « *situazioni storiche e sociali identiche* ».

La universalità nello spazio e nel tempo di alcuni fenomeni economici, cioè di quelli che sono fondamentali, ha portato alla universalità di alcuni principi giuridici, che perciò si dissero costituire un *diritto naturale* cioè un *ius aeternum verum*, *ae proinde inter omnes et semper et ubique ius*, come diceva VICO (*De uno principio*, III §. 60). L'errore filosofico fu di passare dal concetto di *regolarità* al concetto di *necessità*: col mutarsi o in parte od in tutto i fenomeni economici, si muta anche il *diritto naturale ed universale*.

(1) COGLIOLO, *Storia del dir. rom.*, II, pag. 218 e seguenti; BONFANTE, *Storia d. D. R.*, 2.^a ediz., p. 632. Per il moderno civilista è più utile il testo interpolato che quello ridotto alla sua verità genuina.